

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

1	Premesse	2
2	Finalità dell'Albo	2
3	Effetti dell'iscrizione all'Albo	3
4	Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo	4
5	Procedure di iscrizione all'Albo, conferma annuale ed ulteriori adempimenti	6
5.1	Prima iscrizione all'Albo	6
5.1.1	Presentazione della domanda	6
5.1.2	Istruttoria della domanda di iscrizione	7
5.2	Conferma annuale di iscrizione all'Albo	8
5.2.1	Dichiarazione di conferma di iscrizione	8
5.2.2	Controlli sulle conferme di iscrizione	9
5.3	Adempimenti richiesti alle imprese boschive iscritte	9
6	Sospensione e cancellazione dall'Albo	10
6.1	Sospensione	10
6.2	Cancellazione	11
7	Aggiornamento e pubblicazione annuale dell'Albo	12
8	Verifica delle sanzioni amministrative ai fini dei controlli sulle iscrizioni all'Albo	13
9	Imprese boschive con sede legale fuori regione	13

1 Premesse

Le presenti procedure disciplinano, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale”*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”* (TUFF) e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 *“Criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali”*, l'Albo delle imprese boschive della Lombardia, istituito ai sensi dell'art. 57 della l.r. 31/2008, di seguito denominato “Albo”.

2 Finalità dell'Albo

Ai sensi dell'articolo 10 del TUFF (d.lgs 34/2018) le regioni sono chiamate a **promuovere la crescita delle imprese** che operano nel settore forestale ed ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali come definiti dall'articolo 7, comma 1 del TUFF stesso ¹.

A tale scopo, Regione Lombardia ha aggiornato con d.g.r. n. XI/6180/2022 *“Albo regionale delle imprese boschive – l.r 31/2008 art. 57 – Adeguamento al decreto ministeriale 29 aprile 2020 n.4470 «Albi regionali delle imprese forestali»*” le regole di iscrizione all'Albo delle imprese boschive ² che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, organizzandolo in un'unica sezione nella quale le imprese boschive sono contraddistinte da un numero univoco assegnato in sede di iscrizione.

L'iscrizione all'Albo è volontaria.

¹ Il comma 1 dell'articolo 7 del DLgs 34/2018 “Disciplina delle attività di gestione forestale” recita: “Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.”

² Albo già istituito con d.g.r. n. IV/1897/1990 “Istituzione dell'Albo delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni in boschi di proprietà della Regione, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Norme per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione”, modificato con dgr n. 8/8396 del 12 novembre 2008 “Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive (art. 19, l.r. 27/2004)” e aggiornato con d.g.r. XI/6180/2022.

L'Albo è gestito dalla Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, di seguito denominata “*Struttura Foreste*”.

In coerenza con il TUFF, Regione Lombardia, attraverso l'Albo, intende:

- favorire la gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo di proprietà pubblica e privata;
- incrementare le conoscenze in materia forestale e le capacità tecnico professionali nell'esecuzione di attività selvicolturali;
- promuovere l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri forestali;
- favorire le imprese boschive che nella propria attività evidenzino responsabilità sociale, ambientale e in materia di sicurezza sul lavoro;
- favorire un percorso volto al riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori forestali;
- disporre di un quadro informativo riguardo alle imprese boschive lombarde.

Si rammenta che in alcune occasioni gli enti pubblici limitano l'accesso a contributi per la meccanizzazione, per l'esecuzione di attività selvicolturali, ecc. al possesso di iscrizione all'Albo, prevedendo questa condizione nei relativi bandi di finanziamento.

In ultimo, l'Albo concorre alla professionalizzazione delle imprese boschive stimolandole:

- a provvedere all'aggiornamento professionale costante del proprio personale;
- ad aggiornarsi e mantenersi informati sulle modifiche alle normative inerenti alle attività forestali.

L'Albo è reso pubblico, tramite il sito istituzionale di Regione Lombardia ed il suo Bollettino Ufficiale (BURL), nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività selvicolturali nel rispetto della norma forestale regionale.

3 Effetti dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo permette alle imprese di:

- ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico (art. 57, c.1, l.r. 31/2008);

- essere ammessi a gare di vendita di lotti boschivi in piedi (d.d.g. 2481/2012 ³);
- elevare da due a sei ettari la superficie boscata oltre la quale è necessario presentare il progetto di taglio (art. 14, c. 2, r.r. 5/2007);
- effettuare i diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata (art. 20, c. 4, r.r. 5/2007);
- effettuare utilizzazioni che interessino una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi (art. 20, c. 4 bis, r.r. 5/2007);
- registrarsi nel Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) per presentare in autonomia istanze di taglio colturale del bosco per sé e per i propri clienti (d.d.s. n. 241/2021 ⁴);
- essere esonerati dall'iscrizione al Registro degli operatori (art. 4 d.lgs. 178/2014; art. 10, c. 12 d.lgs 34/2018; art. 2, c. 2, d.m. 4470/2020, d.m. 9 febbraio 2021), ossia dall'iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) del MASAF.

4 Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo le imprese che hanno **sede legale** in Regione Lombardia e che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'art. 7, c. 1 del d.lgs. 34/2018 ⁵;

³ d.d.g. 2481/2012 "Approvazione del capitolato d'oneri generale e del capitolato d'oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica (art. 75 comma 2 bis del r.r. 5/2007)" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012.

⁴ d.d.s. 15 gennaio 2021, n. 241 "Approvazione delle nuove modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi «SITaB», in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali), e contestuale revoca dei decreti 1556 del 21 febbraio 2011, 6288 dell'11 luglio 2011 e 7301 del 10 agosto 2012" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Martedì 19 gennaio 2021.

⁵ L'art. 7 (Disciplina delle attività di gestione forestale), c. 1 del d.lgs. 34/2018 definisce le attività di gestione forestale:

- tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali,
- gli interventi colturali di difesa fitosanitaria,
- gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi,
- i rimboschimenti e gli imboschimenti,
- gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali
- le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica,
- tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose.

- b) essere iscritte nel “Registro delle imprese” detenuto dalle Camere di commercio di cui all’art. 8 (Registro delle imprese) della legge 580/1993 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e successive modificazioni, o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea, per l’esercizio di attività di gestione forestale, come definite all’art. 7 “Disciplina delle attività di gestione forestale”, c. 1, del d.lgs 34/2018, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»;
- c) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non avere in corso, nei loro confronti, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- e) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste:
 - dall’art. 61 “Vigilanza e sanzioni” della l.r. 31/2008 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*,
 - dall’art. 27 “Sanzioni amministrative” della l.r. 86/1983 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”*,
 - dall’art. 13 “Sanzioni” della l.r. 10/2008 *“Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”*,per importi complessivi pari o superiori a 15.000 euro. Il presente requisito fa riferimento alle sanzioni per le quali si è concluso il procedimento con ordinanza ingiunzione a carico del trasgressore;
- f) essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (verificata da Regione Lombardia tramite DURC);
- g) il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno da impiegare direttamente nei cantieri gestiti dall’impresa, deve essere in possesso delle competenze tecnico-professionali per l’esecuzione delle attività selvicolturali, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione*

Lombardia”, certificate dall’attestato di competenza di «Operatore Forestale Specializzato» oppure acquisite con analoghi percorsi di formazione professionale riconosciuti dall’organismo territorialmente competente (Regioni, Province autonome, Stati UE e Svizzera) secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 29 aprile 2020, n. 4472 ⁶.

Le imprese forestali, per l’iscrizione all’Albo, sono tenute ad avere un dipendente a tempo pieno e indeterminato in possesso del requisito di formazione, ogni 5 addetti che operano in bosco occupandosi di interventi selvicolturali.

Possono iscriversi all’Albo anche imprese con sede legale fuori Regione, qualora nel territorio in cui dette imprese hanno sede legale non sia costituito un Albo ai sensi del d.m. 4470/2020 e siano in possesso di tutti requisiti soprariportati.

5 Procedure di iscrizione all’Albo, conferma annuale ed ulteriori adempimenti

Le imprese boschive che intendono iscriversi all’Albo devono presentare domanda a Regione Lombardia come meglio specificato al successivo paragrafo 5.1.

Per le imprese già iscritte è **necessario confermare annualmente l’iscrizione all’Albo** entro i termini indicati al successivo paragrafo 5.2.1 “Dichiarazione di conferma di iscrizione”.

Le imprese sono altresì chiamate a **comunicare eventuali variazioni dei dati societari e**, più in generale, **tutte le variazioni che incidono sui requisiti di iscrizione** (paragrafo 4 “Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione all’Albo) entro i termini indicati al successivo paragrafo 5.3 “Adempimenti richiesti alle imprese boschive iscritte”.

5.1 Prima iscrizione all’Albo

5.1.1 Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di iscrizione all’Albo può avvenire in qualsiasi momento dell’anno.

La domanda deve essere presentata, inviandola tramite posta elettronica certificata (PEC), alla DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo (agricoltura@pec.regione.lombardia.it), esclusivamente mediante il modello

⁶ D.d.u.o. 2 dicembre 2020, n. 15113 "Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di operatore forestale specializzato e istruttore forestale" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 15 dicembre 2020

predisposto (Allegato 1) scaricabile dalla pagina web di Regione Lombardia dedicata: “Albo regionale delle imprese boschive”:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Boschi-e-foreste/albo-regionale-imprese-boschive/albo-regionale-imprese-boschive> .

È obbligatorio apporre una marca da bollo secondo la tariffa vigente al momento della presentazione della domanda (D.P.R. n. 642/1972).

Il modulo deve essere inviato firmato digitalmente o, in alternativa, con firma autografa allegando un documento di identità.

Si comunica che, nell'anno in corso al momento della prima iscrizione all'Albo, le imprese devono provvedere in autonomia al caricamento dei propri dati di commercializzazione nel Registro Imprese Legno (RIL) del MASAF (Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste).

5.1.2 Istruttoria della domanda di iscrizione

L'istruttoria delle richieste di iscrizione è affidata alla *Struttura Foreste* di Regione Lombardia e viene svolta in tre periodi dell'anno:

- nei mesi di gennaio e febbraio (prima sessione), istruttorie delle richieste di iscrizione pervenute tra il 1° settembre ed il 31 dicembre dell'anno precedente
- nei mesi di maggio e giugno (seconda sessione), istruttorie delle richieste di iscrizione pervenute tra il 1° gennaio e il 30 aprile
- nei mesi di settembre e ottobre (terza sessione), istruttorie delle richieste di iscrizione pervenute tra il 1° maggio e il 31 agosto.

L'istruttoria prevede la verifica:

- della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata;
- della presenza dei “Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo” (declinati nel paragrafo 4).

Qualora la documentazione allegata non fosse completa o insufficiente la Struttura competente provvede a richiedere le integrazioni documentali, tramite PEC, al richiedente, il quale ha 15 giorni di tempo per inviare la documentazione richiesta, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dei controlli la *Struttura Foreste* redige un verbale di istruttoria con esito positivo o negativo ai fini dell'iscrizione all'Albo dell'impresa richiedente.

A seguito del verbale istruttorio:

- in caso di **esito positivo**, il Dirigente competente provvede all'iscrizione all'Albo dell'impresa richiedente con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e comunica via PEC all'impresa l'avvenuta iscrizione specificando il numero di iscrizione assegnato;
- in caso di **esito negativo**, il Dirigente competente invia specifica comunicazione via PEC all'impresa richiedente la quale, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, può presentare osservazioni via PEC, eventualmente anche corredate da documentazione a supporto. La *Struttura Foreste* effettua le verifiche e predispone un verbale di riesame motivando l'accoglimento delle osservazioni, con la conseguente iscrizione all'Albo, o il non accoglimento delle osservazioni con rigetto definitivo dell'istanza. il Dirigente competente provvede al diniego dell'iscrizione all'Albo tramite Decreto che viene successivamente trasmesso via PEC all'impresa.

I Decreti di iscrizione all'Albo vengono pubblicati entro:

- il 15 marzo, per la prima sessione di istruttorie
- il 15 luglio, per la seconda sessione di istruttorie
- il 15 novembre, per la terza sessione di istruttorie.

Successivamente la *Struttura Foreste* provvede ad aggiornare l'elenco delle imprese boschive iscritte presente nella pagina web di Regione Lombardia relativa alle imprese boschive.

5.2 Conferma annuale di iscrizione all'Albo

5.2.1 Dichiarazione di conferma di iscrizione

Tra il **1° gennaio e il 31 gennaio di ogni anno** le imprese iscritte **sono tenute a confermare il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo** e comunicare i dati relativi ai quantitativi di legno, o prodotti da esso derivati, immessi per la prima volta sul mercato (“commercializzati”) nell'anno solare precedente (Regolamento (UE) 995/2010). **Le imprese sono chiamate a**

confermare l'iscrizione all'Albo tramite l'applicativo SITaB2 presente nel portale SisCo raggiungibile al link: <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> .

La conferma di iscrizione all'Albo permette alle imprese di essere esonerate dall'obbligo di iscrizione al Registro Imprese Legno – RIL ⁷.

Le imprese che non confermano i requisiti dal 1° al 31 gennaio di ogni anno sono sospese d'ufficio dall'Albo e devono provvedere in autonomia al caricamento dei propri dati di commercializzazione nel Registro Imprese Legno (RIL) del MASAF (Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste).

Entro il 1° marzo di ogni anno la *Struttura Foreste* inserisce nel Registro Imprese Legno del MASAF i dati relativi alla commercializzazione forniti dalle imprese all'atto di conferma di iscrizione all'Albo.

5.2.2 Controlli sulle conferme di iscrizione

La *Struttura Foreste* effettua annualmente, dal 1° febbraio al 31 marzo, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo” su un campione di **almeno il 5 per cento** delle imprese che hanno provveduto alla conferma di iscrizione⁸.

Sono possibili ulteriori controlli nel corso dell'anno di iscrizione.

Nel caso in cui i controlli dovessero far emergere motivi di sospensione/cancellazione dall'Albo si rimanda a quanto previsto al punto 6 del presente documento.

5.3 Adempimenti richiesti alle imprese boschive iscritte

Le imprese boschive iscritte all'Albo **sono sempre tenute a comunicare le variazioni relative a:**

- possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo”;
- nominativo dell'addetto/i in possesso dell'attestato di competenza di Operatore forestale Specializzato;
- seguenti dati dichiarati al momento dell'iscrizione o della conferma di iscrizione:
 - titolare/i dell'impresa;
 - nel caso dei consorzi, nominativo del Direttore e del Presidente;

⁷ RIL - Registro Imprese Legno (EUTR) - Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati, per il quale vige l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021.

⁸ Art. 3, c. 2, D.M. 29 aprile 2020

- rappresentante legale;
 - ragione sociale;
 - partita IVA;
 - indirizzo PEC;
- cessazione dell'attività.

Le comunicazioni in merito alle sopracitate variazioni devono avvenire entro 30 giorni dal loro avverarsi, tramite PEC alla DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

6 Sospensione e cancellazione dall'Albo

La sospensione e la cancellazione dall'Albo intervengono nel caso di perdita dei requisiti previsti da paragrafo 4 "Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo". La sospensione determina, per l'impresa, la perdita degli effetti previsti al paragrafo 3 "Effetti dell'iscrizione all'Albo" per un periodo di tempo determinato, oltre il quale si procede o con la reintegra all'Albo o con la cancellazione.

La cancellazione ha carattere definitivo, salvo nuova reiscrizione all'Albo possibile solo al momento della piena riacquisizione dei requisiti previsti da paragrafo 4 "Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo".

La cancellazione può avvenire altresì negli ulteriori casi determinati dal paragrafo 6.2.

6.1 Sospensione

La *Struttura Foreste*, nel caso di accertamento dell'assenza dei requisiti a), f) o g) previsti al paragrafo 4 "Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo", e nel caso di mancata conferma annuale del mantenimento dei requisiti avvia il procedimento di sospensione dandone comunicazione via PEC all'impresa interessata (avvio del procedimento di sospensione).

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso di avvio del procedimento di sospensione, l'impresa interessata può presentare, via PEC, note, osservazioni e controdeduzioni alla *Struttura Foreste* di Regione Lombardia.

Nei successivi 15 giorni la *Struttura Foreste* conclude il procedimento determinando la conferma d'ufficio dell'iscrizione o la sospensione dall'Albo, comunicandolo all'impresa via PEC.

Nella comunicazione di sospensione viene indicato il periodo massimo di durata della stessa entro il quale l'impresa può sanare la propria posizione. Tale periodo non può essere superiore a:

- in caso di mancata conferma annuale del mantenimento dei requisiti: 90 giorni;
- in caso di accertata assenza del requisito “a”: un anno;
- in caso di accertata assenza del requisito “f”: 90 giorni;
- in caso di accertata assenza del requisito “g”: sei mesi, fatta salva l'effettiva offerta di corsi di formazione durante tale periodo eventualmente estendibile a nove mesi.

La *Struttura Foreste* rende nota la sospensione dell'impresa dall'Albo, e la relativa durata della stessa, tramite una annotazione nell'elenco aggiornato dell'Albo pubblicato nella pagina web di Regione Lombardia relativa alle imprese boschive.

Nel caso in cui, entro il periodo di efficacia della sospensione, l'impresa sani la propria posizione è chiamata a darne comunicazione via PEC alla *Struttura Foreste* la quale, verificata la sussistenza degli elementi prodotti dall'impresa, procede d'ufficio con la conferma di iscrizione all'Albo e dà comunicazione della fine del periodo di sospensione mediante annotazione nell'elenco aggiornato dell'Albo pubblicato nella pagina web di Regione Lombardia relativa alle imprese boschive.

Nel caso in cui l'impresa non soddisfi i requisiti richiesti nel periodo di sospensione, al termine dello stesso si procede con la cancellazione d'ufficio dell'impresa dall'Albo.

Il Dirigente competente rende nota la cancellazione dell'impresa dall'Albo con Decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione qualora siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione all'Albo” e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

6.2 Cancellazione

La *Struttura Foreste* dispone la cancellazione di un'impresa dall'Albo nei seguenti casi:

- su istanza dell'impresa;
- per cessazione dell'attività della impresa;
- per la mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del paragrafo 6.1 “Sospensione”;

- per perdita dei requisiti di ammissione b), c), d), e) (paragrafo 4 “Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione all’Albo”).

La *Struttura Foreste*, nel caso di accertamento di uno dei casi sopra elencati, avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione via PEC all’impresa interessata (avvio del procedimento di cancellazione) ad eccezione del caso in cui sia l’impresa stessa a richiedere la cancellazione (art. 20, c. 1 della l. 241/1990) nel qual caso la *Struttura Foreste* provvede con provvedimento espresso nei 15 giorni successivi all’istanza.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell’avviso di avvio del procedimento di cancellazione, l’impresa interessata può presentare, via PEC, note, osservazioni e controdeduzioni alla *Struttura Foreste* di Regione Lombardia.

Nei successivi 15 giorni la *Struttura Foreste* conclude il procedimento determinando la conferma d’ufficio dell’iscrizione o la cancellazione dall’Albo.

La cancellazione dall’Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all’impresa interessata entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

Il Dirigente competente rende nota la cancellazione dell’impresa dall’Albo con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione qualora siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione all’Albo” e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

7 Aggiornamento e pubblicazione annuale dell’Albo

L’Albo è aggiornato e pubblicato sul solo sito istituzionale di Regione Lombardia ogni qual volta occorra una nuova iscrizione, una cancellazione, una sospensione o una variazione.

Entro il 15 aprile il Dirigente competente, con proprio provvedimento, approva e pubblica sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale (BURL) l’aggiornamento annuale dell’Albo delle imprese boschive.

8 Verifica delle sanzioni amministrative ai fini dei controlli sulle iscrizioni all'Albo

Per quanto riguarda la verifica delle eventuali sanzioni amministrative irrogate alle imprese boschive previste dagli artt. 61 della l.r. 31/2008, 27 della l.r. 86/1983 e 13 della l.r. 10/2008 la *Struttura Foreste* richiederà ai soggetti competenti di comunicare via PEC, entro 15 giorni, i procedimenti sanzionatori giunti a conclusione con ordinanza ingiunzione a carico del trasgressore per tutte le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo e su un campione di almeno il 5% delle imprese che confermano annualmente l'iscrizione.

9 Imprese boschive con sede legale fuori regione

Le imprese iscritte agli Albi regionali di cui all'art.10 del d.lgs. 34/2018 e al d.m. 4470/2020, o appartenenti a Stati dell'Unione Europea con almeno un addetto in possesso del requisito di formazione professionale richiesto per l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive (Operatore Forestale Specializzato ⁹) sono abilitate ad operare nel territorio di Regione Lombardia senza la necessità di ulteriore iscrizione all'Albo regionale (d.g.r. XI/6180/2022).

Tali imprese, se interessate a svolgere in Lombardia le attività selvicolturali consentite alle sole imprese iscritte all'Albo (art. 20 del r.r. 5/2007), devono chiedere via PEC, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it, di essere inserite nell'anagrafica delle imprese boschive del Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) allegando alla richiesta gli attestati ottenuti nei percorsi formativi in campo forestale dall'addetto o dagli addetti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno impiegati nei cantieri forestali (d.g.r. XI/6180/2022).

I percorsi formativi devono essere quelli previsti dal d.m. 4472/2020 *“Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale”* ¹⁰.

La *Struttura Foreste* effettuerà le opportune verifiche sul possesso dei requisiti prima dell'inserimento dell'impresa richiedente nell'anagrafica delle imprese boschive del SITaB.

⁹ Vedasi il d.d.u.o. 15113/2020 “Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di operatore forestale specializzato” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 15 dicembre 2020 e il d.d.s. 2043/2019 “Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 9 – Martedì 26 febbraio 2019.

¹⁰ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 12 maggio 2020

Entro il 31 marzo di ogni anno la *Struttura Foreste* verificherà il mantenimento dell'iscrizione di tali imprese al proprio Albo regionale, aggiornando l'anagrafica SITaB.

ALLEGATI

Modulo per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive (con Istruzioni per la compilazione)